

Allegato di cui all'articolo 1

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA DI MIRAMARE
(GOLFO DI TRIESTE)**

(ex Articolo 28, comma 6, Legge 31 dicembre 1982, n. 979)

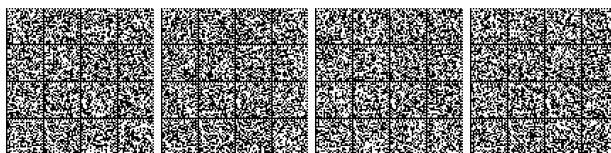
TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta di Miramare, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 2 del Decreto istitutivo 12.11.86 del Ministro dell'ambiente, e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
- b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
- c) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
- d) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
- e) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
- f) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
- g) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;



- h) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali ad un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- i) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
- j) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;
- k) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
- l) «visite guidate», le attività professionali svolte da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- m) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3 – Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta

Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta di Miramare e le attività non consentite, come previste dagli articoli 2 e 3 del decreto istitutivo del 12 novembre 1986.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Articolo 4 – Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta di Miramare, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche, e dell'articolo 1 del decreto istitutivo 12 novembre 1986 del Ministro dell'ambiente, è affidata all'Associazione Italiana per il WWF (di seguito indicata come WWF Italia onlus), che si avvale per tali finalità di un comitato di gestione, costituito allo scopo con atto autonomo.
2. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:
 - a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
 - b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

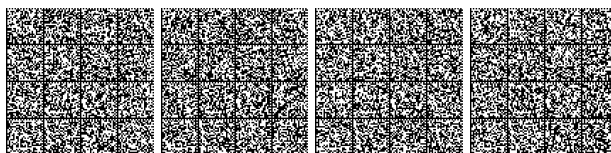


Articolo 5 – Responsabile dell'area marina protetta

1. Il Responsabile dell'area marina protetta è individuato e nominato con provvedimento dell'Ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'Ente gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta è rinnovabile.
4. Al Responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta medesima:
 - a) curare la predisposizione del programma annuale di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta;
 - b) curare la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
 - c) raccordare lo svolgimento delle sue funzioni con i competenti organi dell'Ente gestore, con la Commissione di riserva e con il Comitato tecnico scientifico;
 - d) curare l'attuazione delle direttive del Ministero e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;
 - e) promuovere l'attivazione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
 - f) promuovere iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;
 - g) qualsiasi altro compito affidato dall'Ente gestore.
5. Il responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'Ente gestore.

Articolo 6 - Commissione di riserva

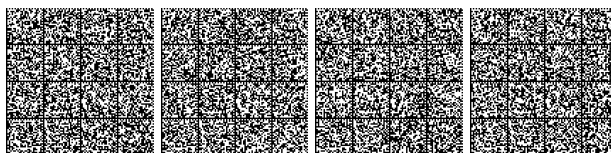
1. La Commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta di Miramare, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca l'Ente delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:
 - a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
 - b. le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;



- c. la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
 - d. il programma annuale relativo alle spese di gestione;
 - e. le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;
 - f. gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.
2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto gestore; decorso tale termine, il soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore. Resta salva la possibilità per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.
 3. La Commissione è convocata dal Presidente della Commissione medesima ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.
 4. La convocazione della Commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma o fax, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.
 5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'Ente gestore e al Ministero e della tutela del territorio e del mare.
 6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di I° fascia.
 7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolate dal personale dell'Ente gestore.

Articolo 7 – Comitato tecnico scientifico

1. Per il perseguimento delle finalità di ricerca e monitoraggio di cui all'articolo 3 del decreto istitutivo dell'area marina protetta, è istituito il Comitato tecnico scientifico con compiti di ausilio, in materia tecnico scientifica, all'Ente gestore, al Responsabile dell'area marina protetta e alla Commissione di riserva.



2. Il Comitato tecnico scientifico è nominato dall'Ente gestore ed è composto da:
 - a. Il Responsabile dell'Area marina protetta, che lo presiede;
 - b. un esperto qualificato designato dal soggetto gestore;
 - c. un ricercatore designato dal Dipartimento di Oceanografia Biologica dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste;
 - d. un esperto qualificato designato dal Ministero e della tutela del territorio e del mare.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato tecnico scientifico e l'Ente gestore possono avvalersi di Centri studi istituiti ad hoc presso l'Ente gestore medesimo.
4. I componenti del Comitato tecnico scientifico rimangono in carica per un periodo non superiore a tre anni. L'incarico può essere rinnovato.
5. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di I° fascia.

Articolo 8 – Collegio dei revisori

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'area marina protetta è esercitato, secondo i criteri fissati dall'articolo 234 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, dal Collegio dei Revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare costituito da:
 - a. un componente nominato dal Ministero del Tesoro e dell'Economia e delle Finanze, avente funzione di Presidente del Collegio;
 - b. due componenti nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni.
3. Il Collegio dei revisori esercita le funzioni previste dalle vigenti leggi in materia di revisione economica-finanziaria e dal Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area protetta marina.
4. Per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai componenti del Collegio dei revisori, previa presentazione della documentazione giustificativa, viene corrisposto un rimborso nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di I° fascia.



TITOLO III

DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Articolo 9 - *Attività consentite nell'area marina protetta*

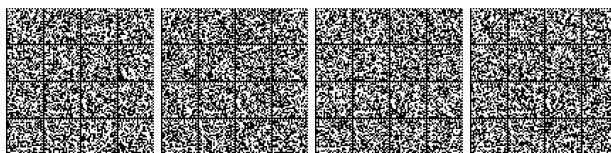
Sono fatte salve le discipline delle attività consentite nell'area marina protetta Miramare, di cui al Decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente 12 novembre 1986.

Articolo 10 - *Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio*

Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'Ente gestore.

Articolo 11 - *Disciplina delle attività di ricerca scientifica*

1. Nell'area marina protetta la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico.
2. Alla richiesta di autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, avanzata dal responsabile scientifico della ricerca, deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
 - a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;
 - b. parametri analizzati;
 - c. piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
 - d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
 - e. tempistica della ricerca e personale coinvolto;
 - f. scopo della ricerca (es.: tesi di laurea e di specializzazione, pubblicazione scientifica o divulgativa);
 - g. accettazione delle prescrizioni indicate dall'Ente gestore per la conduzione della ricerca.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
4. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente gestore, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'area marina protetta.



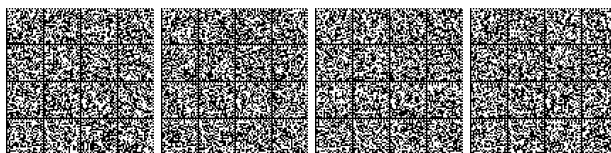
6. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati dall'Ente gestore per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi di ricerca potranno essere affidati a istituti, enti, centri studi, associazioni o organismi esterni.
7. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 12 – *Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive*

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale di vigilanza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.
5. L'Ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.
7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 13 – *Disciplina dell'attività di balneazione.*

1. Nell'area marina protetta non è consentita la balneazione.
2. Non è consentito lo stazionamento nelle aree in concessione all'Ente gestore denominate "Bagno Ducale" e "Spiaggia delle Ex-scuderie di Miramare".
3. Sono fatte salve le attività di balneazione connesse all'espletamento delle attività a scopo educativo, didattico e di visita guidata svolte dall'Ente gestore.



Articolo 14 - Disciplina delle immersioni subacquee individuali

Nell'area marina protetta non sono consentite le immersioni subacquee individuali.

Articolo 15 - Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nell'area marina protetta non sono consentite le esercitazioni e le attività di didattica subacquea.
2. Nell'area marina protetta sono consentite le visite guidate subacquee per scopi educativi e di sensibilizzazione verso la conservazione delle risorse biologiche marine, con o senza autorespiratore, svolte dai centri d'immersione e dagli operatori autorizzati dall'Ente gestore, destinate a gruppi di soggetti in possesso di brevetto subacqueo.
3. Nell'area marina protetta le visite guidate subacquee notturne sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore e notifica alla Capitaneria di Porto di Trieste, esclusivamente per particolari esigenze didattiche e divulgative ed in presenza di un mezzo nautico di sorveglianza.
4. Le immersioni sono consentite nei punti di immersione e lungo gli itinerari subacquei, determinati annualmente dall'Ente gestore in funzione del monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta, secondo le seguenti modalità:
 - a. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
 - b. in un numero di subacquei non superiore a 6 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per le attività senza autorespiratori;
 - c. in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per le immersioni con autorespiratore ARA convenzionale;
5. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, possono essere svolte da subacqueo disabile con brevetto di livello A, B o C o equivalente, accompagnato come previsto dalla didattica di appartenenza e in presenza di guida o istruttore del centro di immersione.
6. Le visite guidate subacquee devono rispettare il seguente codice di condotta:
 - a. non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
 - b. non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
 - c. è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
 - d. è fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;



- e. non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili di cui al precedente comma 5, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
7. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
8. La guida o l'istruttore del centro di immersioni autorizzato è tenuto a sospendere o modificare l'itinerario subacqueo in relazione alla preparazione dei gruppi e all'idoneità degli accompagnatori, qualora azioni e comportamenti risultassero incompatibili con le caratteristiche dell'area.
9. Il responsabile, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente gestore, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario e il sito di immersione. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore e riconsegnato all'Ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.
10. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore stabilisce il numero massimo giornaliero di visite subacquee e di partecipanti, anche in funzione del periodo dell'anno e dell'orario.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
 - a. risultare in possesso di specifici requisiti di compatibilità ambientale, individuati dall'Ente gestore con successivo provvedimento, tra cui la frequenza di specifici corsi di aggiornamento e l'esperienza certificata da didattiche riconosciute a livello internazionale;
 - b. versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 25;
12. L'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta al fine di determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione e adeguare, con successivi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee guidate.
13. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo sull'area marina protetta predisposto dall'Ente gestore.
14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee guidate le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.



Articolo 16 - *Disciplina della navigazione da diporto*

1. Nell'area marina protetta non sono consentiti il transito e la navigazione da diporto.
2. Nell'area marina protetta è consentita esclusivamente la navigazione alle unità autorizzate dall'Ente gestore, impegnate in attività di ricerca, servizio e sorveglianza.

Articolo 17 - *Disciplina dell'attività di ormeggio*

1. Nell'area marina protetta non è consentito l'ormeggio.
2. Nell'area marina protetta l'ormeggio è consentito esclusivamente alle unità autorizzate dall'Ente gestore, impegnate in attività di ricerca, servizio e sorveglianza, all'interno del porticciolo di Miramare o presso gavitelli installati temporaneamente per specifiche finalità di servizio.

Articolo 18 - *Disciplina dell'attività di ancoraggio*

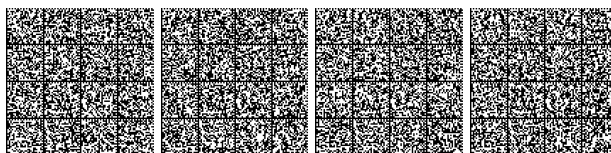
Nell'area marina protetta non è consentito l'ancoraggio.

Articolo 19 - *Disciplina dell'attività di pesca*

Nell'area marina protetta non è consentita alcuna forma di pesca sportiva e professionale.

TITOLO IV**DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE****Articolo 20 - *Oggetto ed ambito di applicazione***

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta, come previste dal decreto di istituzione dell'area marina protetta "Miramare".
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.



Articolo 21 – Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'Ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'Ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica è predisposta a cura dell'Ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'Ente gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
 - a. le generalità del richiedente;
 - b. l'oggetto;
 - c. la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;
 - d. il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
 - e. la formula prescelta per il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria.
5. L'Ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta.
6. È facoltà dell'Ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Articolo 22 – Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Sono ammesse le Dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 23 - Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

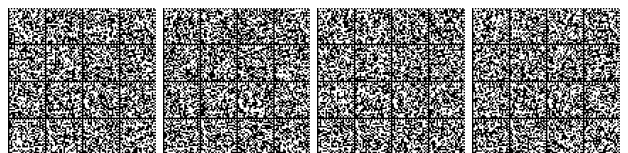
1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 21 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto della domanda di cui all'articolo 21 e dei criteri di cui al successivo articolo 24.



2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.

Articolo 24 - Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. L'Ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richieste.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'Ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta e dalle imprese e dalle associazioni costituite con maggior numero di soci residenti nel medesimo comune, coerentemente con il decreto istitutivo dell'area marina protetta e con i principi scaturenti dalla legge 394/91.
5. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
6. L'Ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.
7. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
 - a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;
 - b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Regolamento;
 - c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.
8. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'Ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.
9. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 25.

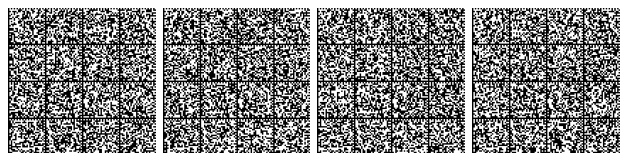


Articolo 25 – Corrispettivi per le autorizzazioni e Diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria di cui ai successivi commi è stabilita dall'Ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai Centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta è disposto su base annuale e triennale. Il richiedente è tenuto al pagamento del 50% dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione e al saldo del corrispettivo entro 120 giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Qualora la richiesta sia presentata entro il 30 novembre dell'anno solare precedente a quello di riferimento, il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione è stabilito in misura ridotta, secondo modalità definite annualmente dall'Ente gestore.
5. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con differenti modalità indicate dall'Ente gestore con successivo provvedimento.
6. L'Ente Gestore può autorizzare gli operatori e i gestori di servizi che ne facciano richiesta all'uso del marchio registrato dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attività, determinandone l'eventuale corrispettivo.

TITOLO V**DISPOSIZIONI FINALI****Articolo 26 - Monitoraggio e aggiornamento**

1. L'Ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Il monitoraggio e il controllo della situazione ambientale e socio-economica dovranno attenersi, per quanto possibile in relazione alle risorse finanziarie ascritte a bilancio, alle linee guida e alle prescrizioni della certificazione EMAS e agli standard delle aree ASPIM del protocollo tecnico della Convenzione di Barcellona.



3. L'Ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del Decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del Decreto istitutivo e/o del presente Regolamento.

Articolo 27 – Sorveglianza

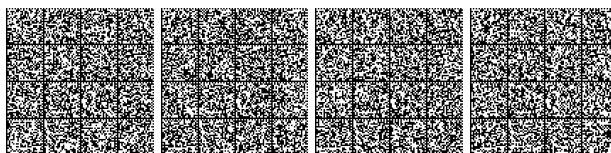
La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'articolo 7 del decreto istitutivo, è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Articolo 28 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sarà affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonché nella sede legale dell'Ente gestore.
2. L'Ente gestore provvederà all'inserimento dei testi ufficiali del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta nel sito web dell'area marina protetta.
3. L'Ente gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà assicurare e mantenere l'esposizione del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.

Articolo 29 – Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'Articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a



spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell'Area marina protetta, dovrà essere immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'Area marina protetta.

09A06977

